

*Le ragioni della giustizia minorile:  
il sistema delle norme e la protezione dei diritti*

di *Claudio Cottatellucci\**, *Francesco Vitrano\*\**

**1. Verso l'ordinamento penitenziario minorile: la posta in gioco**

Mentre chiudiamo questo numero della Rivista (fine aprile), le sorti della riforma dell'ordinamento penitenziario sono estremamente incerte; di quello minorile, se possibile, in misura ancor più accentuata. Proprio per questo, a maggior ragione verrebbe da dire, vale la pena di riprendere il filo di una riforma che viene da lontano perché attesa da oltre quarant'anni, per comprendere per quali ragioni questo filo possa essere spezzato o torto. Che è come dire: quali sono i progetti e le resistenze, insomma la "posta in gioco", che la riforma sostiene e mobilita<sup>1</sup>.

Sono al lavoro dal luglio scorso, tre commissioni istituite con il DM 19 luglio 2017 per dare attuazione alla legge di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata dal Parlamento con la legge n.103 del 23 giugno precedente. Il testo della delega è stato preparato da un lungo e approfondito lavoro di riflessione e confronto condotto nell'esperienza degli

\* Magistrato, direttore della Rivista *Minorigiustizia*. [claudio.cottatellucci@giustizia.it](mailto:claudio.cottatellucci@giustizia.it), parr. 1 e 2.

\*\* Neuropsichiatra dell'età evolutiva, psicoterapeuta e condirettore di *Minorigiustizia*. [francescovitrano1910@gmail.com](mailto:francescovitrano1910@gmail.com), parr. 3 e 4.

1. La gravità di questa condizione di impasse ed i rischi di una battuta d'arresto nel processo riformatore sono richiamati nel comunicato Aimmf del 22 gennaio 2018 in cui tra l'altro si afferma: "Ribadisce la necessità e l'urgenza che vengano finalmente approvate specifiche disposizioni dell'ordinamento penitenziario coerenti con il progetto individualizzato per i detenuti minori di età e per i giovani adulti. A costoro infatti, dal 1975 (cioè da oltre quarant'anni), vengono purtroppo applicate norme pensate per i detenuti maggiorenni; norme che, come ripetutamente richiamato dalla Corte Costituzionale, solo transitoriamente avrebbero dovuto colmare questa seria lacuna normativa".

Stati generali dell'esecuzione penale<sup>2</sup>, promossa nel maggio 2015 dal Ministro della Giustizia e conclusosi con il documento finale del 18/19 aprile 2016<sup>3</sup>; il debito culturale che la legge delega contrae a fronte di questa riflessione, in particolare per il punto della delega che riguarda l'OP minorile, è al tempo stesso impegnativo e promettente.

Basta porre a confronto l'iniziale formulazione del disegno di legge presentato dal Governo il 23 dicembre 2014, con quello licenziato dal primo ramo del Parlamento il 23 settembre 2015, che conteneva per la prima volta un'analitica indicazione dei criteri della delega trasfusi poi nella formulazione definitiva all'art. 1 p. 85 lett. p) della legge n.103, per comprendere appunto quanto profonda sia stata sul legislatore l'influenza della riflessione culturale condotta nel corso del lavoro degli Stati generali<sup>4</sup>.

Ebbene, di questo percorso il tratto più aspro ed accidentato è stato affrontato tra le congiunture e gli umori di fine legislatura, il terreno purtroppo da sempre più propizio per riproporre, sul mercato politico-elettorale, le consuete manovre degli "imprenditori della paura" che hanno ricostruito la narrazione di questo sforzo di riforma come un'improvvida apertura a modifiche che avrebbero indebolito le istanze di difesa sociale ed incrinato la certezza della pena<sup>5</sup>.

2. L'ampiezza della dimensione riformatrice viene descritta in questi termini dal prof. Glauco Giostra, Presidente della Commissione di Studio per la Riforma dell'ordinamento penitenziario "ogni sforzo innovativo che voglia incidere in profondità e durevolmente sull'esecuzione penale deve cercare di abbracciarla nella sua poliedrica complessità per intervenire sui piani, intimamente interconnessi, delle norme, delle strutture architettoniche, della formazione professionale, dell'organizzazione del regime penitenziario, del coinvolgimento del territorio nell'esecuzione esterna della pena; deve cercare, soprattutto, di predisporre una sorta di "placenta culturale" che sappia accogliere e nutrire le novità", in *La riforma penitenziaria, il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 9 aprile 2018.

3. Per una ricostruzione dell'*iter* che ha portato alla legge delega e al successivo lavoro delle Commissioni ministeriali in questo numero L. Muglia, *Verso il nuovo ordinamento penitenziario: le esigenze educative dei condannati minorenni*.

4. Per altro, si potrebbe osservare che il legislatore delegante sembra voler andare oltre lo stretto perimetro delineato dall'esecuzione della pena e mirare ad una riforma che nello stesso ventaglio delle pene introduca modifiche; in questo modo andrebbe infatti inteso il n. 4 della lett. p) laddove indica la "Previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne". Del resto da tempo è stata posta in evidenza la necessità di ripensare, con i modelli di esecuzione della pena, anche lo stesso repertorio e contenuto delle sanzioni, superando quindi già in fase di cognizione la centralità del paradigma detentivo, anche nei casi in cui non sia stato possibile accedere al *probation* processuale; in questo senso P. Pazè, "Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento", in *questa rivista*, 2013, 1, p. 7 e ss.

5. Emblematica di queste tensioni la ricorrente questione sull'età imputabile il cui abbassamento è stato riproposto, come ciclicamente avviene, come presunta risposta agli episodi che sono stati descritti nel linguaggio mediatico come quelli delle baby gang; un riferimento non solo dimentico del fatto che il sistema della penalità minorile ha saputo trovare risposte

Il risultato è l'attuale situazione di stasi: ripercorrere le ragioni e le necessità della riforma – come in questo fascicolo della Rivista abbiamo cercato di fare – costituisce comunque una risposta meditata, per altro ancorata a decenni di esperienza della giustizia minorile nel settore penale.

Sono tre Commissioni istituite per l'attuazione della delega, una ha proceduto alla revisione del sistema dell'esecuzione penale, attraverso la rivisitazione delle norme che regolano l'espiazione della pena, sia delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario come del diritto penale e processuale, oltre a diverse normative speciali per esempio in materia di stupefacenti, di immigrazione e giuslavoristica; una seconda è stata incentrata sulla riscrittura del sistema delle misure di sicurezza e sulla ridefinizione del sistema di assistenza sanitaria in linea con la tutela del diritto alla salute del detenuto; una terza ha elaborato quel complesso normativo dedicato all'ordinamento penitenziario minorile, evocato da una disposizione della riforma dell'OP del 1975 che ne richiamava l'esigenza consentendo la "transitoria" applicazione ai minorenni delle disposizioni dettate per i maggiorenni.

Nel corpus normativo previsto per l'OP minorile, uno spazio specifico viene assegnato agli orientamenti della giustizia riparativa, che troverebbe finalmente formale ed organico inserimento nel sistema.

Delle tre Commissioni, al momento solo la prima, per altro senza le due sezioni riguardanti affettività e lavoro, ha prodotto uno schema di decreto legislativo sottoposto ad un primo vaglio parlamentare e quindi oggetto di nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; mancherebbe quindi solo un ultimo passaggio parlamentare per la sua definitiva approvazione.

Se sui tempi di questo iter e sul suo passaggio conclusivo esistono concrete incertezze, ancor più incerta la situazione per l'ordinamento penitenziario minorile, per il quale il decreto legislativo attuativo della delega risulta essere stato esaminato nel Consiglio dei Ministri del ma che non è mai stato presentato al successivo passaggio parlamentare, con il risultato che a questo momento non si dispone ancora di un testo pubblico.

convincenti ricorrendo a tassi di carcerazione significativamente più bassi di quelli praticati in altri paesi europei, come evidenziato dall'analisi condotta in questo numero da S. Marietti, *Carceri minorili*, p. 29, ma anche del fatto che la legislazione più recente ha iniziato a percorrere una strada diametralmente opposta, con l'estensione alla fascia 18-25 di disposizioni trattamentali in passato riservate solo ai minorenni, secondo una tendenza che è stata ribadita anche nella legge delega che al n. 3 della lett. p) esprime la "previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto".

## 2. Le ragioni della resistenza alla riforma

I contributi che raccogliamo in questo numero del fascicolo, senza poter analizzare nel dettaglio un articolato normativo che non conosciamo ancora, come invece ci saremmo augurati di poter fare, scandagliano però, con le ragioni della riforma, anche quelle di una non risolta resistenza culturale.

Quello che con più chiarezza emerge, e che anche le vicende di questi ultimi mesi pongono in luce, è che un impegno di riforma nel senso della piena attuazione dell'art. 27 comma terzo Cost. è per l'ennesima volta oggetto di contrasti sociali forti: il principio della funzione rieducativa della pena continua a rappresentare, a distanza di ormai più di quarant'anni dall'approvazione del testo di riforma dell'ordinamento penitenziario, una parte del testo costituzionale ancora da inverare: "che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà; in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere"<sup>6</sup>.

È il progressivo distanziamento dal paradigma retributivo, o solo retributivo, della sanzione penale quello che la riforma dovrebbe averare e quello che si fa fatica ad attuare; in questo proprio le ragioni della giustizia penale minorile risultano non isolate, ma anzi, almeno in parte, anticipatrici di istanze più ampie e profonde: con una presa di distanza netta dal criterio retributivo della pena: "che alle realtà negative si risponde in modo progettuale; ovvero, potremmo anche dire, in positivo, e non duplicando il negativo"<sup>7</sup>.

Assieme a questo, una ridefinizione della stessa funzione dell'arsenale giuridico e dei dispositivi normativi, bonificati dal sistema di automatismi e rigide preclusioni che le culture della paura hanno disseminato in questa materia<sup>8</sup>: è proprio qui che va situata la tensione irrisolta tra il precetto costituzionale e questo corpo normativo per tanta parte arretrato, come chiaramente emerge dall'esame delle ormai numerose sentenze della Corte che hanno vagliato la compatibilità di queste normative sia con l'art. 27 come con l'art. 31 cost.<sup>9</sup>.

Difficile dire a questo punto quale sarà l'esito di questo percorso, certo due considerazioni però emergono da questa vicenda con chiarezza.

6. La citazione è dal celebre Discorso sulla Costituzione italiana di Piero Calamandrei alla Società Umanitaria di Milano del 26 gennaio 1955.

7. In questi termini in questo numero L. Eusebi, *Le buone ragioni della giustizia penale minorile*, p. 16.

8. Osserva a questo proposito G. Giostra, cit., "presunzioni legali assolute e funzione rieducativa della pena costituiscono un ossimoro giuridico e psicologico".

9. Sulla funzione assolta dalla Corte Costituzionale nella demolizione degli automatismi applicativi e nella riaffermazione della centralità del trattamento individualizzato in questo numero A. Conti, *L'ordinamento penitenziario minorile tra l'insegnamento della Corte Costituzionale e il legislatore delegato: automatismi e valutazioni individualizzate*, p. 50.

La prima è che le ragioni che hanno guidato la giustizia penale minorile sono oggi meno isolate ed eccezionali di quanto non fossero anche solo nello scorso decennio; che in altri termini, il modello di giustizia che si è andato proponendo ha dimostrato una capacità di suggestione e contaminazione anche del settore della giustizia penale per i maggiorenni, come l'estensione di istituti quale la messa alla prova ha iniziato a mostrare.

Il secondo è che se tutto questo appare ad oggi ancora incerto e tutt'altro che irreversibile, se in altri termini la partita può ancora dirsi aperta, è perché in ogni caso la giustizia minorile ha conservato la sua autonomia ordinamentale.

Ancor più chiaro infatti risulta oggi quale effetto di omologazione, prima di tutto culturale e organizzativo, sarebbe derivato dall'unificazione degli organi giudiziari, perché processi di riforma come quello attuale si giocano profondamente non solo sul piano delle singole disposizioni normative, ma delle risorse, delle strutture e delle culture professionali di riferimento che queste stesse norme avverano o al contrario svuotano.

### **3. La giustizia delle norme e quella dei diritti**

Se volessimo considerare la questione in un orizzonte più ampio dovremmo chiederci quale possa essere una prospettiva teorica capace di espandere i principi di "giustizia" da una dimensione che attiene quasi esclusivamente alle esigenze normative, ponendo, quindi, in una posizione di privilegio le questioni relative al controllo sociale, ad una dimensione che consideri come gli interventi possano intercettare e facilitare i bisogni delle persone rappresentando, quindi, uno strumento che garantisca una riduzione delle condizioni di disagio.

Ci si vuole qui riferire ad una prospettiva che sposti dal "diritto" ai "diritti", dalla dimensione della "norma" a quella del "sostegno", da una dimensione dei vincoli a quelle delle opportunità, da un orizzonte autocentrato sul diritto ad uno espanso alla dimensione delle persone.

Partire da questa prospettiva ci richiama alla necessità che nell'applicare la professione giuridica dobbiamo sempre aggiungere ai nostri strumenti il nostro esserci, al nostro se professionale il nostro se personale.

In questa logica la possibilità di lavorare con persone in età evolutiva, e quindi soggetti che hanno nel loro divenire evolutivo una prospettiva intrinseca di cambiamento, ci aiuta poiché i bambini ci richiamano sempre, ad un contatto diretto con quella parte di noi, libera, in evoluzione, emotiva, meno strutturata che ci spinge inevitabilmente e qualche volta inesorabilmente a confrontarci con noi stessi e con il filo narrativo della nostra identità.

In questa prospettiva appare interessante sottolineare come alcune peculiarità della giustizia minorile fanno sì che il diritto sia sempre stato vicino a

questa prospettiva di espansione dei principi normativi alle esigenze e alle peculiarità dei contesti e delle persone. Infatti, la possibilità di avere un contatto più prossimo con la dimensione intrapsichica e intersoggettiva del disagio delle persone, la specializzazione, la possibilità di avvalersi, attraverso la presenza di una magistratura onoraria specializzata, di altre chiavi di lettura dei fenomeni sottoposti a giudizio, la necessità di prendere consapevolezza, nel senso di acquisire maggiore significato dell'effetto empatico che le questioni di cui ci si occupa, attenendo ad una dimensione intima e personale, determinano nell'espressione dell'applicazioni del diritto, la vocazione sociale del giudice minorile sono tutti questi elementi che hanno reso storicamente la cultura e le idee del diritto minorile più prossime ai bisogni delle persone.

In una realtà in cui la costruzione dell'identità si sta sempre più definendo come una sfida alla complessità, in una realtà in cui le condizioni di disagio stanno sempre di più assumendo forme personali e particolari, in una realtà in cui le risorse di sostegno sembrano sempre di più cedere il passo alle difficoltà dettate dalla crisi economica e in cui la necessità di attivare processi di aiuto ai singoli individui e ai loro sistemi familiari sta diventando sempre di più un processo difficile, la cui trama sembra perdersi e spezzarsi in continuazione, la possibilità che il sistema giuridico si attrezzi sempre di più per adattarsi alla complessità dei sistemi umani rappresenta una esigenza inderogabile e ineludibile.

Scrivono Pietro Calamandrei nell'arringa difensiva nel processo a Danilo Dolci:

Ma che cosa sono le leggi, illustre rappresentante del PM se son esse stesse correnti di pensiero? Se non fossero questo, non sarebbero che carta morta, se lo lascio andare questo libro dei codici che ho in mano, cade sul banco come un peso inerte. E invece le leggi sono vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarvi entrare l'aria che respiriamo mettervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il nostro pianto. Altrimenti le leggi non restano che formule vuote, pregevoli giochi da legulei; affinché diventino sante vanno riempite con la nostra volontà.

#### 4. Quale diritto per approcciarsi al disagio adolescenziale?

Scrivono i *Laufer*<sup>10</sup>:

Durante l'adolescenza i desideri edipici vengono messi alla prova nel contesto di quella che per l'individuo è la nuova condizione di avere genitali fisicamente maturi, e si raggiunge una soluzione di compromesso tra ciò che si desidera e ciò che

10. Moses e Eglè Laufer, *Adolescenza e breakdown evolutivo*, Bollati Boringhieri, Torino 1986.

non è consentito. I vari compiti evolutivi dell'adolescenza – cambiamenti nella relazione con gli oggetti edipici e con i coetanei e nell'atteggiamento verso il proprio corpo andrebbero inquadrati in questa funzione evolutiva fondamentale... Il corpo, che fino alla pubertà veniva vissuto come portatore passivo di bisogni e desideri, diventa ora una forza attiva nel comportamento e nelle fantasie sessuali e aggressive.

Quali sono gli strumenti che il sistema giustizia deve utilizzare per intercettare i bisogni delle persone in età evolutiva e sostenere i loro diritti?

Per rispondere a questo quesito appare necessario un ragionamento su quali siano le forme del disagio adolescenziale e come nella espressione di questo insistono sistemi complessi in cui fattori costituzionali genetici ed epigenetici intersecandosi con gli stili di attaccamento<sup>11</sup> e quindi, con i modelli educativi, familiari e sociali, finiscono per avere un ruolo importante nella costruzione dell'identità.

Con il termine "identità" facciamo riferimento al concetto espresso da Paul Ricoeur, di "identità" come processo narrativo. Ricoeur<sup>12</sup> scrive:

Ogni persona ha una storia la sua propria storia. È nella dimensione di una vita intera che il sé cerca un'identità narrabile. Comprendere se stesso equivale ad essere capace di raccontare su se stesso delle storie intelleggibili ed accettabili.

Ciò equivale a dire che costruire la propria identità attiene alla possibilità di mettere insieme la propria storia personale, significando e intrecciando ogni esperienza vissuta in una trama cognitivo emotiva coerente. In questa dimensione ci sembra importante, riflettere su come i modelli familiari e i modelli sociali non possano essere considerati influenti rispetto alla costruzione dell'identità personale di un soggetto nel divenire del suo percorso di sviluppo psichico. Dobbiamo, altresì, considerare che una esperienza di "giustizia" in qualsiasi ruolo si sperimenta è per un soggetto in età evolutiva qualcosa di eccezionale che può essere vissuta come una pericolosa intrusione ma che può rappresentare anche una importante esperienza di significato.

Come entra il "diritto" in questa premessa?

Se il diritto è inteso come "diritti" esso va declinato come uno strumento per sostenere la possibilità di dare a ciascuno individuo e a ciascuna persona tutti quelle provvigioni, che gli consentano di seguire il proprio percorso di sviluppo costruendo un'identità adeguata e adattivamente valida.

11. La **Relazione di attaccamento** descritta da John Bowlby attiene alla tendenza degli esseri umani a stringere legami affettivi preferenziali con gli altri individui lungo tutto l'arco della vita. Costruzione di modelli se stesso e degli altri basati su pattern ripetuti di esperienze interattive. Essi generalizzandosi diventano modelli di relazione di ruolo se altro, relativamente fissi che permettono al bambino di mettersi in relazione con il mondo e di formarsi attese sugli altri nella relazione. Ovvero la modalità di attaccamento definisce la storia di sviluppo e il modello di funzionamento relazionale. L'effetto base sicura che descrive l'atmosfera creata dalla figura di attaccamento per la persona che le si attacca.

12. P. Ricoeur, "L'identità narrative", in *Esprit*, 1988, pp. 7-8.

Gli adolescenti con cui oggi entriamo in contatto sono molto differenti di quelli di qualche anno fa. Su questo credo sia importante una riflessione comune. Per facilitare questa riflessione vorrei utilizzare una brevissima digressione letteraria. Nel 1970 Italo Calvino scrisse *Il barone rampante*<sup>13</sup>. Nel romanzo, il protagonista Cosimo, figlio di un barone, rifiuta a tavola un piatto di lumache e scappa sugli alberi dove trascorrerà tutta la sua vita. In questo racconto il riferimento alla formazione dell'identità si riconduce alla speranza che l'adolescente possa rifiutare la convenzione, le regole familiari e in alternativa a queste costruisca una sua peculiare individualità. La storia di Cosimo, il barone rampante, è una storia fantastica, perché è una storia di amori, amicizie, conoscenze, esperienze tutta fatta sugli alberi e tutta fatta in una dimensione assolutamente positiva e costruttiva, sulla possibilità di dare significato ad ogni momento della propria vita. La vita e la costruzione della propria identità attiene alla possibilità di perseguire e realizzare i propri desideri. Il desiderio ha sempre una dimensione trasformativa, ci induce a cambiare il nostro essere per adattarlo a ciò che desideriamo. Ma il desiderio, come dice Lacan trova il suo senso nel desiderio dell'altro, nel nostro desiderare di poter avere uno spazio nel desiderio degli altri. Il futuro diventa così una prospettiva fantastica in cui poter realizzare i propri sogni. Spesso gli adolescenti di cui ci occupavamo qualche tempo fa erano ragazzi che non erano riusciti a coniugare i loro desideri con la costruzione di una identità armonica. Erano ragazzi che non erano riusciti a coniugare il loro desiderare in un percorso adattativamente valido.

Nel 2012 Janne Teller ha scritto un libro che si intitola *Niente* e che parla di adolescenti. Il racconto della Teller ha un incipit narrativo molto simile al racconto di Calvino. Un ragazzo, Pierre Anthon scappa da scuola e se ne va a vivere su un albero e dice che rimarrà lì perché ha scoperto che “non c'è niente che abbia senso” e, quindi, “non vale la pena far niente” nulla ha più significato nella sua vita, niente ha più senso. Nella descrizione di questo libro sembrano trasparire molto gli adolescenti di cui oggi ci occupiamo e che sembrano non riuscire a dare un senso a tutto ciò che li circonda fino a raggiungere l'estremo di chiudersi completamente al mondo.

Scriva Galimberti<sup>14</sup>,

Il crollo della necessità di attribuire un senso a ciò che è esterno ha invaso l'uomo di nulla. Lo svuotamento dell'essenza dell'uomo, ha determinato una crisi della società e un cambiamento del senso del futuro con un passaggio tra la possibilità di pensare il futuro come promessa al percepire sempre più il futuro come minaccia.

Se l'individuo è quindi, completamente svuotato dal senso e dal significato di ogni accadimento esperienziale, può soltanto vivere sul nulla e sulla pro-

13. I. Calvino, *Il barone Rampante*, Einaudi, Torino 1970.

14. U. Galimberti, *L'ospite inquietante*, Feltrinelli, Milano 2007.

spettiva di un futuro nefasto, non utile, non progettuale, non positivo, in cui ogni esperienza smette di essere significativa e ogni legame perde il suo ruolo costruttivo. Nel libro della Teller i compagni di classe di Pierre Anthon, cercano di dare un significato alla loro vita e lo fanno in una maniera veramente tremenda. Ognuno di loro decide di privarsi della cosa che ha più significato per se stesso, attraverso un gioco in cui ciascuno dovrà indicare al compagno la cosa di cui dovrà fare a meno per dare senso alla propria vita. Questo messaggio è terribile e paradossale, poiché immagina che solo l'assenza e la privazione di un significato, ovvero che solo il nulla possa identificare una identità. Decolorare la propria individualità di ogni specificità come unico modo per poter trovare il senso di se stessi. Inizia, così, un gioco mortale che alla fine distrugge ogni legame. I ragazzi costruiscono con questo gioco una mostruosa catasta, che è fatta di tutte le loro privazioni. I protagonisti del racconto usciranno da questo gioco chiuso e annientante solo attraverso l'affermazione della norma e del diritto. Sarà, infatti la norma che chiuderà il ciclo involutivo che ciascuno di loro ha potuto sperimentare immaginando di definire la propria identità solo attraverso la possibilità di privarsi dell'unica cosa che aveva per se stessi un significato. Molti adolescenti di oggi lavorano con questo tipo di impostazione mentale. Questo è ciò che da corpo e consistenza al loro disagio. Se prima il desiderio di identità era costruire esperienze significative, oggi sempre più frequentemente il bisogno di identità si definisce nell'annullarsi, privando ogni esperienza di significato. Ci troviamo, così di fronte a minori che agiscono la loro vita senza alcuna significazione di senso e che sono proiettati nel raggiungere una soddisfazione immanente e momentanea in una prospettiva in cui il futuro sembra non avere più alcun progetto e alcun desiderio<sup>15</sup>. Solo le sensazioni forti, gli eccessi e le sfide pericolose possono seppure per brevi momenti consentire la possibilità di percepirsi e di rappresentarsi nel mondo virtuale.

Questa enorme differenza di prospettiva della visione degli adolescenti e del loro disagio permette alcune considerazioni:

1. L'importanza di costruire contesti significanti, poiché è chiaro che se dobbiamo favorire la capacità che i minori acquisiscano un'attribuzione dei significati esperienziali, dobbiamo anche costruire, con responsabilità, dei sistemi in cui loro possano definire dei significati delle loro esperienze. I contesti significanti sono la famiglia, i genitori con la loro funzione genitoriale che è una competenza complessa e fatta di tante componenti, la scuola e più in generale tutto l'ambiente sociale in cui i nostri figli normalmente gravitano. Contesto significativo è anche il sistema di giustizia.
2. Riflettere sul fatto che confrontarsi con un contesto significativo, permette ad un soggetto di trasformare gli agiti in pensieri. È il contesto significativo

15. Hikikomori, letteralmente "stare in disparte, isolarsi", dalle parole *hiku* "tirare" e *komoru* "ritirarsi" è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento.

- che permette di far diventare un'azione delittuosa, se mi permettete questo termine assolutamente arcaico, un pensiero che può costituire un ragionamento sulla responsabilità della propria azione e sull'effetto che la propria azione ha determinato sull'altro. Appare evidente come questo pensiero fa riferimento ad un processo che attiene alla possibilità di immaginare come le emozioni che nascono dentro di noi, possano diventare pensiero, allontanandosi, quindi dal rischio che esse si esprimano nella forma di agito comportamentale. Solo se diventano pensiero esse possono essere utilizzate congruamente per costruire una armonica identità narrativa.
3. È sempre utile avere in mente l'estremo dinamismo dei contesti significanti che devono adattarsi al divenire evolutivo dei minori e alle varie espressioni, anche individuali del disagio. Al contrario, invece spesso i nostri contesti, sia quelli genitoriali e familiari, ma anche quelli sociali, sanitari e giuridici sono invece molto monolitici, poco dinamici rispetto alla possibilità di adattarsi al divenire di ogni individuo. Se volessimo riferirci ad un esempio nell'ambito della competenza genitoriale possiamo menzionare la funzione predittiva, cioè l'idea di considerare come l'immagine del figlio non può mantenersi statica ma deve trasformarsi con il suo divenire e con il suo processo di cambiamento e di crescita, attraverso un processo che lo porta di volta in volta a definirsi sempre di più come una persona che ha bisogni, necessità, costruzioni, pensieri completamente diversi. Ciò rende necessaria la possibilità che un genitore impari ad accordare la sua funzione in sintonia con i bisogni che di volta in volta riesce a riconoscere nei figli. Al contrario un assoluto disaccoppiamento, fra la funzione genitoriale e la crescita di un figlio, può portare alla trasformazione dell'affettività, in percorsi ansiogeni poco utili.
  4. La necessità di far attenzione alle parole dei minori, intesi come individui e come persone. Se ascoltare, dare ascolto vuol dire comunque "dare significato" a ciò che è detto, se ciò che è detto riecheggia in uno spazio interpersonale che si definisce nella relazione tra chi parla e chi ascolta, è proprio in questo spazio che la parola diventa segno e significato. Ascoltare significa, però, anche risignificare, poiché è esperienza comune che quando qualcuno ci ascolta, possiamo ragionare un po' più chiaramente su quelli che sono i nostri bisogni, possiamo dargli un significato, possiamo probabilmente anche farli diventare prospettiva, cioè farli diventare desiderio, non solo necessità imminente, ma qualcosa che può rappresentare un obiettivo del nostro percorso. Riascoltare ciò che gli altri dicono di noi, ascoltare la loro e la nostra storia è un modo per mentalizzare e dare corpo alle nostre esperienze, che nelle parole dell'altro possono assumere nuovi significati.
  5. Il mondo del disagio, coniugato in tutte le sue forme intrapsichico, interpersonale e sociale, di cui ci occupiamo è un mondo di grande complessità, in cui l'intreccio delle esperienze e delle storie diventa veramente particolarmente corposo. Ciascuno che si pone nella condizione di operare per

lenire e trasformare il disagio degli altri, pensate agli operatori del diritto e agli operatori sociosanitari, deve riferirsi ad un lavoro sulla complessità. Complesso è il nostro mondo intrapsichico, il nostro mondo inter-relazionale, il nostro spazio terapeutico. Cosa ci può aiutare a lavorare con la complessità? Possiamo immaginare che il legame con l'altro e le relazioni d'aiuto, la possibilità di costruire relazioni significanti e condivise la possibilità di fare tutto ciò in una dimensione di consapevolezza sia un mezzo potente di esserci per altro, per aiutarlo a trovare nuove forme di adattamento.

6. La necessità di fornire ai soggetti di cui ci occupiamo strumenti per avere consapevolezza dei propri diritti o come direbbe Rodotà di conoscere il diritto di avere diritti.

E se la norma e il diritto fossero oggi un potentissimo strumento per ridare significato ai legami, alla convivenza democratica e alla possibilità di costruire una propria identità? Credo che questa sia una sfida che il diritto e in special modo il diritto minorile non possa permettersi di eludere.

Piangevamo, perché avevamo perduto qualcosa e trovato qualcos'altro; e perché è doloroso sia perdere che trovare e perché sapevamo che cosa avevamo perduto, ma non eravamo ancora capaci, di definire a parole quello che avevamo trovato<sup>16</sup>.

16. J. Teller, *Niente*, Feltrinelli, Milano 2012.